

ALLEGATO "A" alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del
24/25 febbraio 2003

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DEI CIRCHI EQUESTRI,
DEI PARCHI DIVERTIMENTO E
DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

- ART. 1 -
SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, che trae origine dal penultimo comma dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive modificazioni, ha lo scopo di disciplinare la concessione delle aree pubbliche per l'installazione dei circhi equestri, dei parchi di divertimento, delle attività dello spettacolo viaggiante e similari strutture ludiche (quali, ad esempio, le strutture gonfiabili).

L'utilizzo di aree private delle quali sia dimostrata la disponibilità, potrà essere acconsentito dall'Amministrazione previa verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quest'ultimi relativi alla sicurezza, incolumità delle persone, rispetto delle norme relative alla quiete pubblica specifica del luogo ed alla viabilità pedonale e veicolare.

- ART. 2 -
CONCESSIONE DELLE AREE PER CIRCHI EQUESTRI, PER PARCHI DI DIVERTIMENTO
E DELLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Per ottenere la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri, dei parchi divertimento, delle singole attività dello spettacolo viaggiante e di altre similari strutture ludiche, gli interessati devono presentare regolare domanda, indirizzata al Comune di Venezia –Ufficio Pubblici Spettacoli. Le istanze devono essere presentate almeno 90 giorni prima dell'inizio della manifestazione con un anticipo massimo di 120 giorni.

L'istanza deve contenere:

- a) generalità complete dell'interessato o del legale rappresentante, nonché il recapito postale e numero telefonico, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione al Registro Imprese;
- b) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, in corso di validità;
- c) denominazione esatta dell'attrazione, descrizione e dimensione della stessa, così come indicato nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 337/68. Per le rotonde "tiri vari" e le altre attrazioni ludiche deve essere precisato il tipo di gioco;
- d) misure esatte ed ingombro dell'attrazione e strutture ad essa connesse, comprensive di qualunque sporgenza;
- e) dimensioni d'ingombro massimo delle carovane adibite ad abitazione, dei veicoli e dei carri destinati al trasporto e/o traino delle attrezzature, compreso il numero di targa dei mezzi, se si richiede un'area pubblica per lo stazionamento;
- f) il periodo esatto di inizio e termine dell'occupazione e dell'inizio e termine attività.

PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI SINO AD UN MASSIMO DI TRE ATTRAZIONI IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE VIENE RIDOTTO A 30 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE.

- ART. 3 -
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

All'istanza vanno allegati:

- a) fotografia dell'attrazione (se diversa da quella della precedente

- richiesta);
- b)** copia del collaudo statico dell'attrazione, in corso di validità;
 - c)** relazione dell'impianto elettrico e schema generale unifilare in corso di validità;
 - d)** elenco nominativo, comprensivo delle generalità complete, dei collaboratori, sia familiari che dipendenti, che operano nell'attrazione durante la manifestazione;
 - e)** dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ove l'esercente dichiara di essere il proprietario dell'attrazione, e di non essere titolare di autorizzazioni comunali e/o di pubblica sicurezza per l'esercizio di altre attività sia pure complementari, ovvero non svolga professionalmente altre attività.

Gli originali dei collaudi devono essere presentati all'ufficio almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione, per presa visione da parte dello stesso. L'ufficio può richiedere ulteriore documentazione ai fini dell'istruttoria.

La mancanza di uno dei requisiti suindicati, ovvero della documentazione prevista, l'incompletezza della stessa, la presentazione della domanda o della documentazione fuori termine comportano l'archiviazione della domanda.

Le domande che contengono condizioni o riserve non verranno prese in esame.

- ART. 4 -

UBICAZIONE E DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

Nelle aree pubbliche o private site nei centri abitati, la durata delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo non può superare i 30 giorni, salvo la diversa durata prevista nella scheda allegata al presente regolamento.

Per la stessa area, pubblica o privata, e sulle aree a questa limitrofe, non può essere rilasciata nuova autorizzazione se non con un intervallo di almeno 90 giorni dalla precedente autorizzazione.

Le aree pubbliche individuate per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri sono quelle indicate nell'allegato prospetto.

La concessione è esclusivamente riferita al titolare dell'attrazione. Al concessionario è vietato il subaffitto, a qualsiasi titolo, del posteggio, pena la revoca della concessione stessa, la perdita di eventuali punteggi e della cauzione di cui all'art. 5.

- ART. 5 -

ESAME DELLE DOMANDE

L'esame delle singole istanze viene effettuato dal competente Ufficio che formula la graduatoria sulla scorta dei seguenti criteri:

- a)** l'anzianità di frequenza nella manifestazione con la medesima attrazione (punti 2 per ogni anno di anzianità);
- b)** la residenza nel Comune di Venezia da almeno 2 anni consecutivi (punti 0,1).

A parità di punteggio verrà data priorità a colui che risulta con maggiore anzianità di appartenenza alla categoria e che ne abbia fornito idonea certificazione.

Nell'ambito della stessa manifestazione non possono essere autorizzate più di due attrazioni in capo alla medesima ditta.

La graduatoria verrà pubblicata all'albo comunale almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione e gli interessati potranno prenderne visione anche presso i competenti uffici. L'esito dell'istruttoria verrà contestualmente comunicato con raccomandata ai richiedenti. Con la stessa, oltre ai documenti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 se mancanti, verrà richiesto agli assegnatari il versamento, da effettuare su c/c bancario o vaglia postale con la causale "cauzione per la manifestazione di . . ." entro 15 giorni dall'inizio della stessa, della cauzione di € 100 a garanzia dell'impegno a presentarsi alla manifestazione entro il termine fissato, pena l'incameramento della stessa e la decadenza dell'autorizzazione. Il mancato versamento della cauzione entro i termini comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla manifestazione. La cauzione sarà restituita entro trenta giorni dal termine dell'occupazione.

Ove si rendesse necessario l'esame di più di una istanza per attività di circo equestre sulla medesima area e per il medesimo periodo, costituirà requisito di priorità l'assenza, nel programma dello spettacolo, di esibizioni e numeri implicanti l'utilizzo di qualsiasi animale.

- ART. 6 -

SOSTITUZIONE DI ATTRAZIONE

La sostituzione dell'attrazione è consentita, mantenendo l'anzianità maturata, purché vi sia spazio idoneo e la nuova attrazione risponda a caratteristiche e tipologia completamente diverse da quelle già esistenti nel "*Parco Divertimenti*". Ogni sostituzione è consentita decorsi almeno tre anni dalla precedente. Le relative istanze devono essere formulate e presentate come disposto dall'art. 2.

E' comunque consentita la sostituzione dell'attrazione per la quale l'area è stata concessa con altra propria attrazione simile in caso di forza maggiore (sinistro accertato e non tempestivamente riparabile), purché non ne derivi un aumento delle misure di ingombro e la tipologia dell'attrazione sia diversa dalle altre già presenti al fine di non creare diretta concorrenza.

Nel Centro storico è consentita la sostituzione dell'attrazione originaria preservando il mantenimento dell'anzianità di punteggio maturato, purché la nuova attrazione sia esclusivamente per bambini e sia di misure e peso compatibili con le limitazioni dimensionali e la fragilità dell'area e di tipologia diversa da quelle presenti in modo da non creare diretta concorrenza con le stesse.

Qualora taluno degli autorizzati, od in graduatoria utile, presenti rinuncia o sia impossibilitato a partecipare, potrà essere utilizzata la graduatoria per la sua sostituzione con la prima ditta avente una attrazione simile purché vengano rispettati i termini per la presentazione della documentazione alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. In tal caso il sostituto non maturerà i punteggi previsti dall'art. 5.

- ART. 7 -

DIVIETO DI VARIAZIONE DELLE MISURE D'INGOMBRO

E' vietato variare le misure d'ingombro delle attrazioni se non per giustificati motivi tecnici sempre che non sia arrecato pregiudizio agli altri eventuali concessionari vicini e siano comunque garantite le distanze di sicurezza.

- ART. 8 -

RAPPRESENTANTI

L'Amministrazione Comunale si riserva, di volta in volta, di consentire che i partecipanti al parco di divertimenti siano rappresentati da non più di tre persone, con le quali esaminare e concordare eventuali problemi inerenti al funzionamento del parco.

- ART. 9 -

MODALITÀ D'ESERCIZIO

Con l'autorizzazione all'occupazione delle aree possono essere dettate eventuali prescrizioni circa l'orario e le modalità di esercizio delle attrazioni, l'uso di apparecchi sonori, la sistemazione delle carovane di abitazione e dei rimorchi, la rimozione dei rifiuti, il rispetto di particolari norme igienico-sanitarie, ecc.

- ART. 10 -
SUBINGRESSO

In caso di decesso del titolare dell'attrazione, il punteggio dell'anzianità di frequenza maturato dal dante causa, è attribuito al legittimo erede subentrante.

In caso di subingresso per atto tra vivi, sia a persona fisica che giuridica (società di persone regolarmente costituita e registrata) è riconosciuto in capo al subentrante il punteggio dell'anzianità di frequenza acquisito dal cedente. Quest'ultimo perde ogni punteggio acquisito precedentemente con l'attrazione ceduta.

Lo scioglimento e l'estinzione della società titolare dell'attrazione per la quale l'area è stata concessa non comporta il riconoscimento dei benefici, maturati dalla medesima, ai singoli soci.

- ART. 11 -
PRECARIETÀ DELLE CONCESSIONI

L'occupazione dell'area pubblica concessa, in applicazione dei precedenti articoli, ha carattere di precarietà e comunque è limitata al periodo indicato nell'atto di concessione.

Può essere revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico, o di eventi eccezionali per i quali l'Amministrazione Comunale deve urgentemente riacquistare la disponibilità dell'area data in concessione.

Tale revoca dà diritto al solo rimborso dei tributi in misura rapportata alla durata dell'uso, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo.

- ART. 12 -
RUMORI ED IGIENE

Durante l'esercizio dell'attività attrazionistica, l'uso degli amplificatori sonori potrà essere consentito limitatamente all'orario ed alle condizioni stabilite nell'atto autorizzatorio.

Ciascun concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese e tramite servizi autorizzati, all'asporto dei rifiuti solidi con l'osservanza delle norme igienico- sanitarie in materia.

- ART. 13 -
AUTORIZZAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE PREVISTE NELL'ALLEGATA SCHEDA

Indipendentemente dalle aree già inserite nell'elenco, in caso di festeggiamenti ed azioni promozionali organizzate o disposte dall'Amministrazione Comunale, di manifestazioni quartierali, parrocchiali e simili, con carattere di occasionalità, temporaneità può essere consentita nelle località interessate, compatibilmente con lo spazio disponibile, l'installazione di "piccole" e "medie" attrazioni di diversa tipologia, in numero massimo sino a tre, previo parere favorevole della Polizia Municipale, del Verde Pubblico (qualora siano interessate aree verdi), fermo restando il rispetto dei luoghi di pubblico interesse: Ospedali, Chiese, Scuole, Case di Riposo, ecc...

La durata delle autorizzazioni deve essere limitata alla durata delle manifestazioni.

L'assegnazione viene fatta in base al solo criterio della priorità di presentazione dell'istanza.

Indipendentemente dai criteri di cui sopra, potranno essere autorizzate temporaneamente singole attrazioni che riproducano o raffigurino impianti d'epoca, con finiture di particolare pregio o valore coreografico.

Sono escluse per gli insediamenti dello spettacolo viaggiante le zone dell'area Marciana e Piazza Ferretto ed ogni altra località che l'Amministrazione riterrà di interdire.

- ART. 14 -

PARCHI DIVERTIMENTO PERMANENTI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare e conseguentemente consentire l'installazione di parchi divertimento di carattere permanente.

Possono essere altresì consentite installazioni permanenti, o stagionali, fino a tre attrazioni, previa deliberazione di Giunta che ne individui il luogo pubblico, ne disciplini il periodo di permanenza, le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di valutazione delle stesse.

- ART. 15 -

RICONSEGNA DELLE AREE

Il titolare di concessione ha l'obbligo di restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna.

In caso di modifica o alterazione dei luoghi i concessionari devono provvedere al loro ripristino prima della riconsegna.

In caso di inadempienza l'ufficio preposto farà eseguire i lavori a spese del concessionari, a norma di Legge.

- ART. 16 -

TRIBUTI E CAUZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La concessione di ogni occupazione è subordinata al pagamento dei tributi nella misura prevista dalla vigente normativa.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale stabilire di volta in volta idonea ed adeguata cauzione o fideiussione, a garanzia di ogni eventuale danno che possa derivare dall'occupazione, a carico del concessionario da pagarsi, con le modalità stabilite dall'Amministrazione stessa, almeno sette giorni prima dell'installazione dell'attrazione. La cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dal termine del periodo di concessione previo nulla osta da parte dei competenti uffici.

- ART. 17 -

SISTEMAZIONE CAROVANE E CARRIAGGI

Nell'istanza di autorizzazione dovrà essere indicata la località o l'area di sosta delle carovane e dei carriaggi, il numero degli stessi ed i rispettivi numeri di targa.

Nell'area pubblica di sosta, non potranno essere installate carovane o

carriaggi non facenti parte del parco divertimenti cui sono collegate, per tutto il periodo di svolgimento di quest'ultimo.

Qualora vi siano una pluralità di richieste per la medesima area pubblica individuata come sosta carriaggi, la stessa sarà concessa solo ai titolari di autorizzazione per il parco divertimenti.

- ART. 18 -

COMPOSIZIONE DEL PARCO

Le attrazioni che compongono il parco devono essere di varie tipologie per realizzare un giusto equilibrio, per garantire la massima funzionalità compatibilmente con le esigenze di trattenimento e svago della diversa utenza. Devono essere divise per tipologia creando così il migliore equilibrio possibile tra attrazioni grandi, medie e piccole. L'esatta dislocazione delle attrazioni sarà concordata dall'ufficio comunale con la Polizia Municipale, tenendo conto, ove possibile, delle unanimi richieste dei concessionari.

- ART. 19 -

SANZIONI

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o l'abuso di queste comportano, previa diffida, la sospensione dell'autorizzazione e la perdita del diritto di anzianità di frequenza.

A coloro che non installano l'attrazione alla data stabilita e nella località assegnata, o che abbandonino il parco prima della sua conclusione, viene preclusa la possibilità di partecipare alla medesima manifestazione per la volta successiva e trattenuta la cauzione prevista all'art. 5.

LOCALITÀ - AREA	PROPRIETÀ	RICORRENZA	GG. MAX	PERIODO DA:	PERIODO A:
CENTRO STORICO - Riva Schiavoni - Cà di Dio – San Biagio	pubblica	Natale / Capodanno	51	3° Sabato di Dicembre (nel caso che cada oltre il 19.12 si anticipa al sabato precedente)	
MALAMOCCO	privata	Madonna di Marina	18	Sabato precedente 1^ Domenica di Luglio	
S. PIETRO IN VOLTA	privata	Patrono	18	Sabato precedente l'ultima Domenica di Giugno	
PORTOSECCO - Lato laguna Fg. 3, mappale 86	pubblica	S. Stefano	18	Sabato precedente 1^ Domenica di Agosto	
PELLESTRINA	privata	S. Antonio	18	Sabato precedente 1^ Domenica di Giugno	
PELLESTRINA	privata	Madonna dell'Apparizione	18	dal 28 Luglio	
MURANO- Parco Navagero, Parco Angeli, Campo S. Bernardo, Campo S. Stefano, P.zza . S. Erasmo	pubblica				
CAMPALTO - P.zza S. Benedetto	pubblica	Redentore	18	2° Sabato di Luglio	
FAVARO VENETO - Area Verde Imp.ti Sportivi	pubblica	S. Pietro Orseolo	18	2° Sabato di Giugno	
MARGHERA – Via Lavelli e parcheggio	pubblica	S. Antonio	17	30 Maggio	15 Giugno
MARGHERA - Via Trieste ex Errani	pubblica	su richiesta degli interessati	30		
CHIRIGNAGO- Via Risorgimento - area com. Centro Civico e adiac. C.po Sportivo	pubblica	S. Giorgio	9	4° giorno antecedente (comprensivo di un solo lunedì) con spostamento del mercato in via Parroco e slargo fronte Piazza lato sud	4° giorno successivo
CHIRIGNAGO - Via Risorgimento - area com. Centro Civico e adiac. Campo Sportivo	pubblica	Fiera Franca	5	2^ Settimana di Settembre, con spostamento del mercato in via Parroco e slargo fronte Piazza lato sud	Martedì della 3^ Settimana di Settembre